

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, Sede

È costituita, ai sensi della Legge n.383/2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale "Presidio del libro di Adria", senza fini di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale "Presidi del libro" con sede a Bari. L'Associazione assume la denominazione di "Presidio del libro di Adria" con sede legale in Adria, Piazza Oberdan, n.8, presso il pubblico esercizio "Il Pozzo dei Desideri".

Art. 2 – Finalità

L'Associazione si propone di promuovere la lettura dei libri quale indispensabile strumento di crescita culturale e civile. L'Associazione sollecita aggregazioni culturali, a tal fine promuove seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, festival, fiere letterarie e culturali, premi letterari, borse di studio e ogni altra forma di incontro, anche in consorzio o collaborazione con Pro Loco o con altre Associazioni operanti nel medesimo ambito. L'Associazione intende, altresì, sollecitare gli enti pubblici e privati che, per le proprie competenze, possono svolgere una funzione di stimolo alla lettura: scuole, biblioteche, istituzioni pubbliche locali e nazionali, altre associazioni culturali, librerie, enti economici – come banche e imprese – che dedichino risorse ad attività culturali, associazioni professionali, sociali, politiche, giornali, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione. L'Associazione contribuisce alla crescita sociale e culturale del territorio con le iniziative che ritiene più opportune. A questo fine l'Associazione può: a) fornire competenze e consulenza; b) inserire singole iniziative nel progetto "Presidi del libro" e promuoverne la divulgazione sulla stampa locale e nazionale. Per il raggiungimento delle finalità sociali l'Associazione potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne. L'Associazione non potrà svolgere attività di tipo commerciale, se non nei limiti previsti dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo, nonché degli avanzi di gestione e dal fondo iniziale. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote associative annuali; b) dalle quote di adesione; c) da lasciti e donazioni; d) da proventi realizzati in esecuzione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; e) dalla rendita del patrimonio; f) da contributi di enti pubblici e privati.

Art. 4 – Associati

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità. Ciascun associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono altresì soci dell'Associazione persone che si sono distinte nella promozione della lettura, istituzioni pubbliche, enti, associazioni, fondazioni no profit, ecc., società e persone fisiche particolarmente qualificate e rappresentative che svolgano attività di promozione della lettura a livello regionale, nazionale ed internazionale. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea a maggioranza dovrà ratificare l'ammissione di nuovi Soci tra Enti, Associazioni, Aziende, Imprese e persone fisiche che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 5 e che, non avendo interessi in contrasto con quelli dell'Associazione, intendano perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. L'Associazione potrà attribuire la qualifica di Socio Onorario ad Enti, Associazioni, Aziende, Imprese e personalità, che si siano particolarmente contraddistinte nei settori in cui opera l'Associazione. I Soci Onorari avranno gli stessi diritti degli Ordinari, ma non pagheranno quote di iscrizione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Art. 5 – Ammissioni, quote, recesso

L'ammissione di nuovi soci che ne facciano domanda in forma scritta verrà deliberata dal Consiglio direttivo, il diniego va motivato. Le quote sociali sono proposte annualmente dal Consiglio direttivo in carica e approvate dall'Assemblea dei soci sulla base del fabbisogno finanziario dell'Associazione per l'esercizio delle attività sociali. La facoltà di recesso da parte dei Soci Ordinari potrà essere esercitata con lettera al Presidente prima della scadenza di ogni esercizio annuale. La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 6 – Organi

L'Assemblea è sovrana e gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili dai soci secondo il criterio del voto singolo. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente. Tutte le cariche sociali, assunte ed assolte a totale titolo gratuito, avranno durata biennale e prevedono la rieleggibilità.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla nomina dei consiglieri; elegge e revoca il Presidente; determina l'ammontare delle

quote associative e il termine ultimo per il versamento; decide sulla decadenza dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro soggetto, munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci. L'Assemblea delibera sui bilanci preventivi e consuntivi e sui programmi di attività ed elegge i componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi il giorno dopo. Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno sette giorni di preavviso a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail. Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro soggetto, munito di delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di cinque Soci.

Art. 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere da lui delegato, che ne dispone la convocazione fissandone gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno. Il Consiglio direttivo delibera su tutte le materie di ordinaria amministrazione, predispose il bilancio di previsione e consuntivo, fissa le quote sociali, delibera sull'attuazione dei programmi, stabilisce le date delle assemblee, determina ogni altra modalità organizzativa, compresa l'ammissione di nuovi soci. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (50% +1 dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, provvede alla tutela degli interessi dell'Associazione e ne sorveglia l'attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con Enti e Organizzazioni che si occupano degli ambiti di cui all'Art. 2. Il Presidente viene nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo dell'Associazione e successivamente dal Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da un Vice Presidente, nominato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione.

Art. 10 – Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni. Tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione, unitamente al libro Soci, nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 11 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente provvederà alla compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. L'eventuale eccedenza attiva potrà essere accantonata in apposito fondo per essere utilizzata negli anni successivi al fine di perseguire gli scopi sociali. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverranno con firma singola del Presidente.

Art. 12 – Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria, allo scopo convocata, costituita alla presenza di almeno la metà dei Soci, con decisione presa con la maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Assemblea può essere proposto dal Consiglio direttivo o da almeno un quarto dei soci. È deciso dall'Assemblea allo scopo convocata in seduta straordinaria con la presenza di almeno la metà dei Soci e con deliberazione presa a maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art.14 – Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente statuto, questa sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti.

Art. 15 – Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Adria, 15 gennaio 2010

(SEGUONO DATI ANAGRAFICI, CODICE FISCALE E FIRMA DEI 19 SOCI FONDATORI)